



*Provincia di Avellino*

*Comune di ...*

## CONVENZIONE

tra

**PROVINCIA DI AVELLINO**

e

**COMUNE DI ...**

Rep. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

*(ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni)*

### PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ...

**Visto** l'art. 30 (Convenzioni) del d.lgs. 18/8/2000 n. 267, il quale prevede che:

- al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

**Visto** l'art. 42, c.2,) (Attribuzioni dei consigli) del d.lgs. 18/8/2000 n. 267, il quale prevede che il Consiglio abbia competenza limitatamente ad alcuni atti fondamentali, tra i quali alla lettera c) cita „*le Convenzioni tra comuni e provincia*” nonché per l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione e specifica che il medesimo organismo abbia competenza in materia di *“organizzazione dei pubblici servizi.....affidamento di attività o servizi mediante convenzione”*;

**Visto** l'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7/8/1990 n. 241, il quale prevede che:

- le amministrazioni pubbliche, anche al di fuori delle ipotesi previste per la conferenza di servizi, possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- gli accordi di cui trattasi debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto. A essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi devono essere motivati e se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione esso deve essere richiamato dalla decisione stessa e reso disponibile;

- gli accordi sono soggetti ai controlli previsti dalla legge e dall'ordinamento delle p.a. che li sottoscrivono;

- gli accordi sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi.

**Visto** il parere della Seconda Sezione del Consiglio di Stato - Adunanza di Sezione del 22/4/2015 n. 1178, con cui si sancisce che *"In linea di principio, non sono soggetti alle direttive appalti e sono dunque legittimi, gli accordi tra pubbliche amministrazioni, anche se appartenenti ad ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, finalizzati alla cooperazione cd. non istituzionalizzata/orizzontale"* purché il trasferimento di risorse resti *"entro i ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo"*

*forfettario a copertura delle spese vive sostenute". Il Supremo Consesso ha concluso per l'esclusione dal codice dei contratti e dalle direttive UE, e per la piena legittimità, senza riserva alcuna, di accordi, convenzioni e contratti di servizi tra enti pubblici, finalizzati alla gestione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Il parere chiarisce che "Il fine comune di tali amministrazioni nel perseguire questi obiettivi, a ben vedere, prescinde totalmente dalla natura demaniale o patrimoniale dei beni oggetto delle convenzioni, ed è piuttosto ravvisabile nell'esigenza pubblicistica di valorizzare economicamente e socialmente il territorio attraverso il miglior utilizzo degli immobili la cui realizzazione è una delle più idonee premesse per il risanamento dei conti pubblici, come anche prefigurato nel decreto cd. "sblocca Italia".*

**Vista** la delibera ANAC n. 918 del 31/8/2016 che chiarisce, in linea di principio, che *"Una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, l. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici".*

**Visto** l'art. 5 del d.lgs. 18/4/2016 n. 50 che al comma 6 stabilisce che: **«Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:**

a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le*

*amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*

*b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*

*c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».*

**Considerato** che il Comune di ..... partecipa all'accordo non in qualità di operatore economico, bensì quale ente pubblico interessato alla cooperazione a base di accordo per il conseguimento di un interesse pubblico comune correlato allo sviluppo del proprio patrimonio culturale. Altresì, le attività delegate al Comune non ledono i principi di concorrenza del libero mercato in quanto esse in parte afferiscono a funzioni e servizi propri della pubblica amministrazione, che perciò non possono essere esternalizzate, e in parte a servizi tecnici affidabili a soggetti terzi pubblici e privati nel rispetto della disciplina di settore di cui al Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 50/2016 e, pertanto, non si configura nessun comportamento elusivo delle norme codicistiche (cfr. TAR Veneto, sezione I, sentenza n. 493/2017).

**Visti** i seguenti atti deliberativi emessi, per ciascun soggetto convenuto per l'accordo, dai rispettivi organi collegiali

istituzionalmente competenti, con i quali è stata autorizzata l'intesa tra la Provincia di Avellino e il Comune di ..... finalizzata ad attivare azioni congiunte tendenti a valorizzare il patrimonio storico-culturale locale, attraverso la realizzazione di interventi di ....., e contestualmente è stato approvato il relativo schema di Accordo Quadro:

- delibera di Consiglio Provinciale di Avellino n. ... del ... disponibile nell'Albo pretorio provinciale al n. ... del ...;
- delibera di Consiglio Comunale di ..... n. ... del ... disponibile nell'Albo pretorio comunale al n. ... del ....

**Visto** l'Accordo Quadro n. ... del ... regolarmente sottoscritto dal Presidente della Provincia di Avellino e dal Sindaco del Comune di .....

**Visti** i seguenti atti deliberativi con i quali è stato autorizzato l'accordo di che trattasi nonché è stato approvato lo schema di Convenzione a cui il presente atto si uniforma, che disciplina le regole pattizie per la realizzazione dell'intervento di .....

- decreto del Presidente della Provincia di Avellino n. ... del ... disponibile nell'Albo pretorio provinciale al n. ... del ..., recante le ragioni poste a base dell'accordo;
- delibera di Giunta Comunale di ..... n. ... del ... disponibile nell'Albo pretorio comunale al n. ... del ..., recante le ragioni poste a base dell'accordo.

**L'anno .... (.....), il giorno ... (...) del mese di ..., presso...**

tra

la **Provincia di Avellino**, di seguito denominata Provincia, C.F. 80000190647, nella persona del Presidente avv. ...., nato in ... il ..., domiciliato per la carica presso sede legale della Provincia in Avellino alla p.zza Libertà n. 2, nella qualità di Ente finanziatore;

e

il **Comune di .....**, di seguito denominato Comune, via ..... n...., C.F. ...., nella persona del Sindaco prof. ...., nato in ... il ..., domiciliato per la carica presso sede legale del Comune in ..... alla via ..... n...., nella qualità di Ente promotore ed esecutore;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

*Premesse*

Quanto disposto nelle deliberazioni dei rispettivi convenuti, elencate all'inizio, costituisce parte integrante della Convenzione.

La Provincia da tempo sta attuando progetti e programmi per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale su tutto il territorio provinciale, allo scopo di .....

Le parti con la presente Convenzione intendono ....., nel rispetto dei principi di legittimità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Tale iniziativa si colloca nel contesto più ampio della programmazione 2020-2022 di cui al ..... approvato con ....., il quale favorisce la realizzazione di interventi che rispondono al principio di sviluppo .....

Pertanto, è interesse comune delle parti di ..... Tale interesse si concretizza di fatto attraverso:

a) l'implementazione di attività congiunte tra Enti locali nel complesso di iniziative integrate volte al miglioramento e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale dell'Irpinia nonché alla sua conoscenza e attrattiva in ambito locale e nazionale;

b) la necessità di provvedere nell'immediato alla redazione di progetti culturali attraverso azioni congiunte tese al perseguimento degli obiettivi cui l'Accordo Quadro è preordinato;

c) .....

In virtù di quanto premesso, ricorrono i presupposti di legge per la stipula della presente Convenzione in ordine ai seguenti motivi:

a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, coerente con le finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;

b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità. Difatti, gli Enti partecipanti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strumentali necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto di Convenzione;

c) le parti contraenti non hanno svolto sul mercato aperto, nell'ultimo triennio precedente alla Convenzione, attività uguali o analoghe a quelle oggetto del presente accordo di cooperazione;

d) i movimenti finanziari tra gli Enti che sottoscrivono l'accordo si configurano solo come ristoro dei costi e delle spese vive sostenute, essendo escluso il pagamento di qualsiasi corrispettivo con margine di guadagno;

e) il ricorso all'accordo non interferisce con il perseguimento

dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

Art. 2

*Oggetto*

La presente Convenzione disciplina i rapporti giuridici, amministrativi, finanziari, contrattuali e regolamentari tra la Provincia e il Comune per la realizzazione dell'intervento di ..... di cui alla delibera di Consiglio Provinciale n. ... del ..., con la quale è stato approvato l'intervento di che trattasi finanziato con fondi di bilancio provinciale per l'importo di € ....., secondo l'accluso quadro economico.

Con la presente Convenzione la Provincia delega formalmente al Comune, che è soggetto attuatore dell'intervento, tutte le funzioni di "Stazione Appaltante" secondo le norme del Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 18/4/2016 n. 50.

Art. 3

*Modalità di cooperazione*

La Provincia e il Comune cooperano per il conseguimento del comune interesse pubblico, assicurando lo scambio di atti e informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, svolgendo regolarmente i compiti e funzioni disciplinati con la presente Convenzione a garanzia degli impegni assunti, avvalendosi delle rispettive strutture e risorse umane e finanziarie nel rispetto della normativa vigente e dei patti dell'accordo.

Per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, la Provincia

attiva risorse finanziarie a valere sul proprio bilancio di esercizio anno ....., nella misura determinata nell'accluso quadro economico in cui è prevista anche, escluso perciò il riconoscimento di qualsiasi corrispettivo con margine di guadagno economico per le prestazioni svolte dal Comune.

Art. 4

*Durata della Convenzione*

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e cessa con il completamento di tutte le attività da essa disciplinate. E' escluso ogni tacito rinnovo. La Convenzione può essere oggetto di modifiche e integrazioni, di comune accordo tra le parti, ove si rendesse necessario in ragione di fatti e norme sopravvenuti.

Art. 5

*Obblighi della Provincia*

La Provincia assume le funzioni di Ente finanziatore dell'intervento da realizzarsi su bene di proprietà del Comune e precisamente Museo/biblioteca/..... di ..... sito in ..... alla via ..... Essa svolge tutte le attività amministrative correlate al finanziamento dell'intervento, al trasferimento dei fondi al Comune, alla vigilanza del rispetto delle regole statuite dalla presente Convenzione, con particolare attenzione ai tempi di realizzazione delle prestazioni, al controllo della spesa in ordine al finanziamento stanziato, alla regolare esecuzione dell'intervento e a quant'altro necessario per il raggiungimento degli obiettivi preordinati all'accordo.

La Provincia, pertanto, si impegna:

- a dare seguito a quanto previsto nell'Accordo Quadro già stipulato;
- al controllo della regolarità delle attività di gestione svolte dal Comune per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei livelli di qualità prestazionale attesi;
- al controllo dell'avanzamento esecutivo degli impegni assunti per la gestione dell'intervento oggetto di Convenzione secondo i tempi programmati;
- ad adottare, a fronte dell'esito positivo dei controlli preliminari tecnico-amministrativi di propria competenza, i decreti di liquidazione delle somme da trasferire al Comune secondo le modalità di cui all'articolo 7;
- al monitoraggio della spesa rispetto al finanziamento stanziato, dei tempi di esecuzione rispetto al cronoprogramma allegato e delle procedure tecnico-amministrative rispetto alle pertinenti norme di legge;
- a effettuare visite ispettive sui luoghi di lavoro e presso gli uffici del Comune.

Art. 6

*Obblighi del Comune*

Il Comune assume le funzioni di Ente promotore ed esecutore. Esso svolge tutte le attività tecniche e amministrative per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, nel rispetto delle regole statuite dalla presente Convenzione e delle norme legislative cui è soggetta la realizzazione delle prestazioni, con particolare attenzione al rispetto dei tempi pianificati nel cronoprogramma allegato, al rispetto della

spesa finanziata, al regolare svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, direzione e collaudo dei servizi e forniture oggetto d'intervento e a quant'altro necessario per il raggiungimento degli obiettivi preordinati all'accordo.

Il Comune, pertanto, si impegna:

- a svolgere direttamente, o ad affidare a terzi nel rispetto delle norme del CCP, le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione e collaudo dei servizi e forniture oggetto d'intervento. Altresì, il Comune si impegna a svolgere, tramite proprio personale di ruolo, le attività di responsabile unico del procedimento;
- qualora per l'approvazione del progetto sia necessario acquisire pareri, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni, licenze o altri atti di assenso, di indire la conferenza dei servizi in qualità di amministrazione procedente ai sensi degli articoli 14, 14-bis e seguenti della legge 241/1990. Ultimata la conferenza, il Comune adotta e invia la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi che sostituisce, a ogni effetto di legge, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
- a emanare e inviare i provvedimenti di approvazione, in linea tecnica ed economica, del progetto definitivo e/o del progetto esecutivo;
- a svolgere le funzioni di "stazione appaltante", garantendo il rispetto, relativamente alle procedure di appalto da attuare, delle norme comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. Inoltre si impegna a garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri, da prevedersi nel bando di gara, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. Restano comunque fermi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale e dai contratti collettivi, nonché gli obblighi previsti dalla normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- ad assumere la diretta e completa responsabilità delle attività previste dalla Convenzione a suo carico, con particolare riferimento alla progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento di che trattasi;

- a mantenere una gestione separata di contabilità o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni disciplinate dalla Convenzione, nonché alla costituzione di un apposito capitolo di spesa nel bilancio comunale sul quale registrare tutti i movimenti di spesa correlati alle attività in Convenzione;

- a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'ammissibilità della spesa;

- a rendicontare e attestare le spese effettivamente sostenute e

quietanzate nel periodo di riferimento, secondo le modalità di cui all'articolo 9;

- a istituire il fascicolo informatico del procedimento in cui raccogliere gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, nel rispetto delle regole del d.lgs. 7/3/2005 n.

82 (CAD);

- a generare il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio, relativamente all'intervento oggetto di Convenzione e i Codici Identificativi di Gara (CIG) per le procedure di appalto da eseguire;

- a indicare su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto il titolo dell'operazione, il CUP e il CIG;

- a conservare tutta la documentazione in originale relativa al procedimento, da mettere a disposizione degli organi di controllo della Provincia;

- a rispettare il cronoprogramma delle attività oggetto di Convenzione allegato al presente atto;

- a comunicare tempestivamente alla Provincia eventuali scostamenti temporali rispetto al cronoprogramma allegato, relazionando circa le cause che hanno prodotto lo sfasamento e motivando eventuali azioni proposte per il riallineamento delle attività alla tempistica programmata o per l'eventuale proroga con aggiornamento del piano: tanto ai fini della verifica e conseguente autorizzazione della Provincia;

- a sottoporsi ai controlli della Provincia per le procedure adottate e per qualsiasi altra attività eseguita come Ente esecutore;

- a dare inizio al procedimento entro la data del .....

Art. 7

*Finanziamento e modalità di erogazione*

La Provincia ha stanziato nel proprio bilancio esercizio ... - capitolo di spesa n. ... - un finanziamento complessivo di € ..... per la realizzazione dell'intervento di ..... Detto finanziamento comprende tutte le spese occorrenti per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni, nonché ogni onere accessorio incluse imposte come per legge, secondo l'accluso quadro economico dell'intervento.

Ai fini della concessione del finanziamento, il Comune deve trasmettere alla Provincia la seguente documentazione:

- 1) progetto definitivo e/o progetto esecutivo da porre a base di gara;
- 2) determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi, qualora indetta, ai sensi degli articoli 14, 14-bis e seguenti della legge 241/1990;
- 3) relazione descrittiva di tutto l'iter amministrativo per la realizzazione dell'intervento, contenente esaustive informazioni circa le procedure da porre in essere e i relativi costi e tempi di gestione, da rappresentare in un apposito cronoprogramma attuativo della Convenzione;
- 4) scheda CIPE relativa alla generazione del CUP attribuito all'intervento, ove obbligatorio;
- 5) provvedimenti di approvazione, in linea tecnica ed economica, del progetto definitivo e/o del progetto esecutivo;

6) comunicazione delle modalità di accredito del finanziamento dell'intervento, dell'apposito capitolo di spesa del bilancio comunale e dei riferimenti bancari della tesoreria comunale;

7) garanzia fideiussoria di cui all'articolo 12;

8) ogni altra ulteriore documentazione ritenuta necessaria a richiesta della Provincia.

La Provincia, acquisita la predetta documentazione ed espletate le necessarie verifiche del caso per il rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui alla presente Convenzione, in caso di esito positivo, procede all'emanazione del provvedimento di concessione del finanziamento in favore del Comune, con contestuale impegno di spesa sul predetto capitolo di bilancio. L'impegno di spesa è assunto coerentemente alle previsioni del cronoprogramma attuativo della Convenzione, approvato in termini di pianificazione gestionale, temporale ed economica.

Il finanziamento è erogato in unica rata di saldo a trasmissione e consegna dei provvedimenti di spesa quietanzati, relativamente alle spese accessorie previste nel quadro economico dell'intervento (spese di gara, ecc.), corredati dai relativi giustificativi di spesa. Qualora il Comune non abbia disponibilità di cassa all'atto di pagamento delle predette spese oggetto di finanziamento, potrà richiedere motivatamente alla Provincia l'erogazione anticipata di un importo pari al 20% del finanziamento complessivo. Entro 30 giorni dall'erogazione della eventuale anticipazione, il Comune deve trasmettere alla Provincia la fattura dell'appaltatore ed eventuali subappaltatori con unito mandato di pagamento regolarmente quietanzato, pena la restituzione della somma

erogata oltre interessi di legge;

Ad avvenuto collaudo dell'intervento con esito positivo, la Provincia eroga la rata di saldo del finanziamento a fronte di rendicontazione finale di tutte le attività eseguite, corredato di tutta la documentazione contabile, certificato di pagamento a saldo, garanzia fideiussoria sulla rata di saldo, altra documentazione contabile pertinente al pagamento delle residue spese accessorie previste nel quadro economico dell'intervento.

Art. 8

*Spese ammissibili*

L'importo del finanziamento nella misura di € ..... costituisce somma massima stanziata per la realizzazione dell'intervento in oggetto. Esso è fisso e invariabile, fatta salva, in sede di rendicontazione finale, la sua rideterminazione a ribasso in ordine alle economie realizzatesi in corso d'opera.

Sono considerate spese ammissibili le attività di cui al quadro economico allegato e che:

- a) siano assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di contratti pubblici di cui al d.lgs. 18/4/2016 n. 50 e all'ordinamento finanziario e contabile di cui al d.lgs. 18/8/2000 n. 267);
- b) siano temporalmente assunte nel periodo di validità della Convenzione;
- c) siano effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa e ai relativi pagamenti effettuati;

d) siano pertinenti e imputabili con certezza all'intervento finanziato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le principali categorie di spesa ammissibili e i loro limiti di erogazione:

- forniture e servizi, ai sensi del d.lgs. 18/4/2016 n. 50;
- oneri per indagini, sondaggi, prove e altre spese tecniche accessorie;
- IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge;
- spese di gara, comprensive del contributo in favore dell'ANAC e delle spese di pubblicazione pre e post gara, nonché delle spese per commissione di gara se occorrente;
- imprevisti, in misura non maggiore del 10% dell'importo delle prestazioni a base d'asta;
- accantonamento per modifica contratti durante il periodo di efficacia, nei casi di specie e nei limiti economici previsti dall'art. 106 del d.lgs. 18/4/2016 n. 50.

Ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo finanziato, per qualsiasi motivo determinata, resterà a carico esclusivo del Comune, che vi provvederà con propri mezzi finanziari.

Si precisa che le economie di gara vanno accantonate nella somma degli "imprevisti" in occasione della rimodulazione del quadro economico post-gara e restano disponibili per eventuali spese aggiuntive.

Tutte le attività che fanno capo al Comune devono essere espletate esclusivamente da personale di ruolo, regolarmente inquadrato nell'organico dell'Ente nel rispetto del contratto nazionale del pubblico impiego. Detta disposizione non si applica al personale con qualifica dirigenziale. Tuttavia, per prestazioni di particolare complessità e

specializzazione, in caso di carenza nell'organico del Comune e della Provincia di personale idoneamente qualificato, il Comune, previa autorizzazione della Provincia, può ricorrere a soggetti esterni nel rispetto delle procedure di affidamento di cui al d.lgs. 18/4/2016 n. 50.

Art. 9

*Rendicontazione*

Per il riconoscimento delle spese, il RUP del Comune deve trasmettere alla Provincia apposita richiesta di accredito del saldo, corredata della documentazione tecnica, amministrativa e contabile elencata all'articolo 7 e di un'attestazione con cui lo stesso dichiara che:

- 1) l'intervento e le prestazioni correlate sono terminati e sono coerente con gli obiettivi, i tempi, i costi e gli standard previsti dalla Convenzione, dal progetto approvato e dal contratto di appalto;
- 2) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge in materia di contratti pubblici, in materia fiscale, in materia ambientale, in materia sociale e del lavoro, in materia di trasparenza, in materia di tracciabilità dei pagamenti e di contrasto alla criminalità organizzata, stabiliti dalla normativa europea e nazionale e dai contratti collettivi di settore;
- 3) la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua ed è contenuta nei limiti economici previsti per le rispettive voci di spesa nel quadro economico della Convenzione;
- 4) di essere consapevole che altre eventuali spese, quantunque sostenute nel periodo di operatività della Convenzione e a essa riconducibili, se non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di

ulteriori e successive richieste di finanziamento, ma resteranno a carico esclusivo del Comune.

Il Comune è tenuto a conservare e a rendere disponibile tutta la documentazione in originale relativa all'attuazione della Convenzione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche del caso a richiesta della Provincia e l'accesso agli atti di altri soggetti interessati nel rispetto della relativa normativa [c.d. Freedom of Information Act (FOIA)].

Art. 10

*Penalità*

In caso di violazioni formali ai patti e alle regole statuiti dalla presente Convenzione e dall'Accordo Quadro, la Provincia commina al Comune una penale pecuniaria nella misura della rivalutazione monetaria e degli interessi legali computati sulla somma del finanziamento residuo da erogare al momento della violazione, per il periodo decorrente dalla messa in mora fino all'avvenuto adempimento della formalità.

Art. 11

*Risoluzione della Convenzione*

In caso di accertato inadempimento dei termini, patti e condizioni stabiliti dalla presente Convenzione e/o di violazioni sostanziali degli obblighi ivi previsti, la Provincia e il Comune si riservano la facoltà di risolvere la Convenzione con revoca del finanziamento. A tal uopo si stabilisce che:

a) se le inadempienze e le violazioni sono imputabili alla Provincia, il Comune ha diritto al riconoscimento delle spese, corrisposte e da corrispondere a qualsiasi titolo a soggetti terzi, per obbligazioni già

assunte in attuazione della Convenzione, compresi eventuali danni rescissori connessi;

b) se le inadempienze e le violazioni sono imputabili al Comune, la Provincia ha diritto di revoca del finanziamento e conseguente recupero delle somme eventualmente anticipate, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali computati per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento fino alla data di recupero, oltre alla refusione di ogni altro ulteriore danno derivante dalla risoluzione. Restano, invece, a carico esclusivo del Comune tutte le spese, compresi eventuali risarcimenti danni, corrisposte e da corrispondere, a qualsiasi titolo, a soggetti terzi in ordine alle obbligazioni già assunte.

Art. 12

*Garanzia*

*(da valutare caso per caso in base agli importi finanziati)*

Il Comune, prima del provvedimento di concessione del finanziamento, deve costituire una garanzia fideiussoria a favore della Provincia pari all'importo complessivo del finanziamento. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente erogate in più al Comune rispetto alle risultanze della rendicontazione finale. La garanzia cessa di avere effetto alla data di approvazione del certificato definitivo di collaudo dell'intervento, da trasmettere alla Provincia, ovvero decorsi due anni dalla sua emissione in forma provvisoria. La Provincia può richiedere al Comune

la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in quota parte; l'inottemperanza dell'obbligo di reintegrazione è causa di risoluzione della Convenzione.

La Provincia ha diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per il recupero del finanziamento erogato e la refusione dei danni in caso di risoluzione della Convenzione secondo quanto disposto dall'articolo 11.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza della Convenzione.

Si conviene, altresì, espressamente che ogni onere, a qualsiasi titolo e di qualsiasi specie, correlato a controversie sorte in fase di gara tra i concorrenti e il Comune, o in fase di esecuzione tra l'appaltatore e il Comune, per ricorsi, riserve e qualsivoglia pretesa patrimoniale, nonché per fatti o eventi, anche colposi, che interessano qualsiasi soggetto terzo coinvolto nell'esercizio delle attività di competenza del Comune, resta a esclusivo carico del Comune medesimo e, pertanto, la Provincia ne è in ogni caso malleata.

Art. 13

*Diritto di recesso*

In forza dell'art. 21-sexies della legge 7/8/1990 n. 241, la Provincia e il Comune si riservano il diritto di recedere unilateralmente e in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con semplice preavviso di 30 (trenta) giorni da inviarsi a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) per fatti e contingenze sopravvenute che pregiudichino la possibilità di raggiungere le finalità preordinate alla Convenzione;
- b) per sopravvenuto mutamento di programma istituzionale,

amministrativo ed economico del contraente, consequenziale ad atti normativi, regolamentari e statutari.

In caso di recesso, la parte che recede deve farsi carico di tutti gli oneri e i danni derivanti dal recesso, fatto salvo quanto previsto per la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'articolo 11.

Art. 14

*Divieto di sub-accordo*

Il Comune è tenuto a eseguire in proprio le attività oggetto della presente Convenzione. Pertanto, è fatto divieto al Comune di cedere a terzi, anche parzialmente, le prestazioni disciplinate dall'accordo, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla Convenzione per i servizi professionali e quelli di particolare specializzazione, a pena di nullità del sub-accordo e dell'immediata risoluzione in danno della Convenzione.

Art. 15

*Disposizioni generali e fiscali*

Per ogni controversia è competente il foro di Avellino.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la presente Convenzione sarà valida solo se concordata tra le parti e approvata dai rispettivi organi deliberanti.

Ai fini del presente accordo, ciascuna delle parti elegge domicilio legale nella propria sede istituzionale.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si rinvia espressamente alla disciplina del codice civile e altra normativa pertinente.

La presente Convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata

in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della legge 7/8/1990 n. 241,  
è esente dall'imposta di bollo ex art. 16 della Tabella - Allegato B  
del DPR 26/10/1972 n. 642, e verrà registrata in caso d'uso ai sensi  
dell'art. 5 del DPR 26/4/1986 n. 131 qualora una delle parti lo  
richieda; in tal caso l'imposta di registro è a carico della parte  
richiedente ex art. 57 comma 5 del DPR 131/1986.

La presente Convenzione, composta di n. .... pagine numerate  
progressivamente, è redatta in doppio esemplare, uno per ciascuna delle  
parti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Avellino, \_\_\_\_\_

*Per la Provincia*

\_\_\_\_\_

*Per il Comune*

\_\_\_\_\_